



Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Redditi 2019-PF approvate con provvedimento del 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, e delle relative istruzioni

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello Redditi 2019-PF, sono apportate le seguenti modifiche:

o *Fascicolo 3 – Modello*

- a) nel quadro RE, nella descrizione del rigo RE6 la denominazione “RE5 colonna 3” è sostituita con “RE5 colonna 2”;
- b) nel quadro RG, nella descrizione del rigo RG36, è eliminata la dicitura “(o perdita)”;

- c) nel quadro LM, nella descrizione del rigo LM4, sono eliminate le parole “,col. 2”;
- d) nel quadro LM, nella descrizione del rigo LM6, nella parentesi dopo “LM5” è inserita la dicitura “, col. 5”;
- e) nel quadro RD, al rigo RD18 è eliminata la colonna 1;
- f) nel quadro RS, ai rigi RS6 ed RS7 è eliminata la colonna 8;
- g) nel quadro RS, nella sezione II del prospetto “ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)”, nell’ultimo rigo, l’attuale numerazione viene sostituita con “RS347” e nella descrizione delle colonne “1” e “31”, la dicitura “UPF” è sostituita con “RPF”.

o *Fascicolo 3 – Istruzioni*

- a) a pagina 4, nel paragrafo “Generalità. Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, dopo il codice 11 sono aggiunti i seguenti codici:
 - “12 - imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U”;
 - “13 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.”;
- b) a pagina 13, nel rigo RF20, nell’ultimo periodo, le parole “che ne prevede l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare” sono sostituite da “. Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, la quota indeducibile è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017)”;
- c) a pagina 17, nel rigo RF46, nell’ultimo periodo, le parole “che ne prevede l’esenzione in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare” sono sostituite da “. Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, la quota esente è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017)”;

- d) a pagina 35, alla quarta riga, dopo “va indicato” sono eliminate le parole “, oltre all’importo di colonna 1”;
- e) a pagina 36, nella descrizione del rigo LM10, dopo le parole “LM9” è aggiunto il seguente testo “, colonna 3”;
- f) a pagina 42, nella formula di rigo LM48 è eliminato il testo “, colonna 2”;
- g) a pagina 43, nel paragrafo “Sezione I – Allevamento di animali”, nel primo capoverso, il testo “all” è sostituito con “alla lettera b) del comma 2 dell”;
- h) a pagina 43, nella SEZIONE I, il secondo capoverso è sostituito con il seguente: “Per il biennio 2018 - 2019, il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 15 marzo 2019.”;
- i) a pagina 44, nella tabella “Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all’unità di misura”, nella Sez. 2 nella terza colonna sono aggiunti cinque righe recanti le rispettive diciture: “Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)”, “Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)”, “Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg”, “Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg” e “Camelidi (Lama adulti) 150 kg” mentre, nella quarta colonna sono aggiunti i rispettivi coefficienti: “1,500”, “0,700”, “187,500”, “240,000”, “300,000”;
- j) a pagina 63, il testo dell’“ATTENZIONE:” è sostituito con il seguente: “il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. Nel prospetto vanno indicati anche gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri del presente modello, utilizzando per ciascuno di essi il codice residuale 999. L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma

non fruiti nel medesimo periodo. In caso di fruizione dell'aiuto "de minimis" riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RP90 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 188-bis per i redditi prodotti in euro).";

- k) a pagina 72, al rigo RU7, dopo le parole "a metano o a GPL," è inserito il seguente testo " "62" Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006"; nelle istruzioni relative alla colonna 1, sono eliminate le parole " e D9"; nelle istruzioni relative alle colonne 4 e 5, dopo la parola "20" è inserita la parola "62";
- l) a pagina 73, nella descrizione del credito d'imposta "Esercenti sale cinematografiche – Codice credito 02", nell'ultimo periodo, dopo le parole " rigo RU7, colonne 1," è inserito il seguente testo "4, 5,";
- m) a pagina 78, nella descrizione del credito d'imposta "Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006 – Codice credito 62", al penultimo periodo, dopo le parole "RU6" sono inserite le parole "RU7, colonne 4 e 5";
- n) a pagina 87, nella descrizione del credito d'imposta "Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA - Codice credito D1", nell'ultimo periodo dopo le parole "RU3" sono inserite le parole "RU6, RU8";
- o) a pagina 96, nel rigo RU522, nella colonna 1, nel primo punto elenco le parole "esclusa la sezioni IV" sono sostituite con "esclusi gli importi indicati nella sezione I, relativi al credito d'imposta";
- p) a pagina 122, nella "TABELLA CODICI AIUTI DI STATO" nella colonna "Descrizione", in corrispondenza dei "codici aiuto" 3 e 4, dopo la parola "Deduzione" è aggiunta la parola "/Detrazione"; dopo il rigo riferito al codice aiuto "18" è aggiunto un rigo recante nelle colonne "Codice aiuto", "Descrizione" e "Norma" le rispettive diciture: "19", "Riduzione dei redditi

prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel Comune di Campione d'Italia” e “Art. 188-bis, TUIR”.

2. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello REDDITI 2019-PF

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2019, pubblicato il 15 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli REDDITI 2019-PF sono apportate le modificazioni elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Aggiornamenti e correzioni

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al fascicolo 3 del modello REDDITI 2019-PF e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello REDDITI 2019-PF, approvate il 14 febbraio 2019.

Le modifiche si rendono necessarie, in particolare, per tener conto delle novità di cui all'art. 25-*octies*, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l'art. 188-*bis*, rubricato “Campione d'Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Le modifiche alle specifiche tecniche recepiscono gli aggiornamenti apportati ai fascicoli 1 e 2 del modello Redditi PF-2019 con il provvedimento del 10 aprile 2019 e quelle riguardanti il fascicolo 3, approvate con il presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;

Provvedimento 30 gennaio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi”;

Provvedimento 14 febbraio 2019, pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”;

Provvedimento 10 aprile 2019 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate: “Modificazioni al modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 maggio 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente